

Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 9952/2018

Fatto

1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste, che, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato V.L. per il delitto continuato di atti persecutori, commesso in danno di Vi.Ni. e di Vi.De., tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), nonchè per i delitti di sostituzione di persona, di diffamazione e di tentato accesso abusivo al domicilio informatico di Vi.Ni., la Corte di appello di Trieste assolveva l'imputato dal delitto di cui agli artt. 56 e 615 ter c.p., e lo proscioglieva dal delitto di cui all'art. 595 c.p., rideterminando la pena inflitta e confermando nel resto la sentenza appellata.

2. Propongono ricorso per cassazione personalmente l'imputato nonchè il suo difensore, Avv. Ernesto Bardi, enunciando a sostegno della proposta impugnazione quattro motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 152 c.p., e art. 612 bis c.p., comma 4, e art. 340 c.p.p., avendo la Corte territoriale erroneamente ommesso di considerare estinto il delitto di atti persecutori, in riferimento al fatto commesso il data 19 aprile 2012, per effetto della remissione di querela ritualmente presentata in data 27 aprile 2012 e accettata dall'imputato, e improcedibile lo stesso reato, per i fatti successivi al primo episodio, per difetto di querela. Invero, quanto al primo profilo, la remissione presentata alla polizia giudiziaria doveva ritenersi del tutto valida, perchè anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 93 del 2013, e perchè interpretata alla stregua di una remissione processuale dalla giurisprudenza di legittimità.

2.2. Il secondo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 610 c.p., e art. 597 c.p.p., comma 3, e il vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice distrettuale, nel ritenere l'erroneità della decisione del primo giudice quanto all'assorbimento del delitto di violenza privata in quello di atti persecutori e nell'affermarne l'autonomia strutturale e giuridica, aveva violato il divieto di reformatio in peius nonchè il principio del diritto dell'imputato ad essere tempestivamente informato della diversa deteriore qualificazione giuridica del fatto, allorchè aveva tratto da tale operazione ermeneutica la conseguenza della procedibilità di ufficio del delitto di atti persecutori per connessione con il delitto di cui all'art. 610 c.p..

2.3. Il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 494 c.p., e art. 612 bis c.p., comma 4, e il vizio di motivazione, con riguardo al travisamento della prova in riferimento al delitto di sostituzione di persona, il quale, non potendosi riconoscere come esistente, non era suscettibile di costituire il delitto perseguibile ex officio cui ancorare la procedibilità secondo la stessa modalità dei delitti di atti persecutori commessi in danno di Vi.Ni. e della sorella De.. Viepiù, quand'anche ritenuto sussistente, del delitto di cui all'art. 494 c.p., si doveva riconoscere la forma tentata, non essendo stato conseguito l'effetto di ingannare i destinatari dei messaggi di posta elettronica inviati da un indirizzo artefatto.

2.4. Il quarto motivo prospetta il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 597 c.p.p., comma 5, e art. 62 bis c.p., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ommesso di esaminare il motivo di gravame relativo alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche o, comunque, per non averle concesse ex officio come prescritto dall'art. 597 c.p.p., comma 5.

Diritto

Il ricorso è infondato

1. E' assorbente il terzo motivo di ricorso.

1.1. Invero, la deduzione di travisamento della prova, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel valutare le evidenze processuali con riferimento al delitto di sostituzione di persona, sollecita, a ben vedere, una rinnovata disamina di elementi fattuali inibita al giudice di legittimità, ove la motivazione posta a corredo della decisione impugnata non sia *ictu oculi* contraddittoria o illogica: situazione, questa, che di certo non ricorre nel caso censito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

E d'uopo, altresì, evidenziare che non compete neppure a questo giudice sindacare l'adeguatezza della motivazione rispetto ai risultati del procedimento probatorio, non essendo consentito, in questa sede, l'esame degli atti processuali, salva la prospettazione di una lettura talmente distorta del senso di una specifica prova da essere di per sé idonea a disarticolare l'intero ragionamento decisorio. Tuttavia, poichè tale peculiare profilo di decisività, non risulta nè dall'impugnazione nè dal testo della motivazione censurata, la doglianza siccome articolata deve essere respinta.

1.2. Ritenuto, pertanto, incontestabile il delitto di cui all'art. 494 c.p., commesso dal ricorrente allo scopo di attuare il disegno di ingerirsi illegittimamente nella sfera privata della persona offesa Vi.Ni., molestata anche attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica apparentemente provenienti dall'indirizzo di un amico, del quale era stata indebitamente utilizzata l'identità, nonchè esposta al giudizio negativo altrui per effetto della parimenti indebita sostituzione dell'imputato alla sua persona, va riconosciuta la correttezza della decisione del giudice censurato in riferimento all'affermata perseguibilità *ex officio*, ai sensi dell'art. 612 bis c.p., comma 4, del delitto di atti persecutori posto in essere nei confronti della indicata Vi..

E' *jus receptum*, infatti, che il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'art. 612 bis c.p., u.c., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p., e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate (Sez. 5, n. 39758 del 03/02/2017, B., Rv. 270901; Sez. 1, n. 32787 del 24/06/2014, Perrone, Rv. 261429; Sez. 5, n. 14692 del 12/12/2012 - dep. 28/03/2013, P., Rv. 255438).

Poichè della sussistenza delle indicate condizioni la Corte di appello ha dato ampiamente atto nella motivazione della sentenza impugnata, il motivo sviluppato in punto di procedibilità del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., deve essere respinto; e ciò con riguardo a tutti i fatti denunciati dalla parte offesa, posto che, secondo la linea ermeneutica di questa Corte, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, nel delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., che ha natura abituale, l'evento è il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G, Rv. 269081).

1.3. Non può essere neppure accolta l'eccezione di manifestazione del delitto di sostituzione di persona nella forma tentata, sollevata sul rilievo che le persone destinatarie dei messaggi di posta elettronica inviate dal V. non sarebbero rimaste ingannate dalla falsa identità del mittente. La deduzione, che sollecita invero argomentazioni di merito, sconta, comunque, il mancato confronto con il complesso motivazionale di entrambe le sentenze di merito, dal quale si evince che, soltanto a seguito di più accurate verifiche, rese necessarie dalla particolarità della modalità di corrispondenza,

la Vi. e il suo amico scoprirono la reale identità del mittente dei messaggi pervenuti nelle loro caselle di posta elettronica.

2. Le considerazioni sviluppate esimono questa Corte dalla disamina dei rilievi censori sviluppati con il primo e il secondo motivo di ricorso.

3. Infondata è anche la doglianza che attinge la mancata concessione delle attenuanti generiche. L'impianto argomentativo sviluppato a corredo della sentenza impugnata depone per la correttezza della statuizione circa la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., avuto riguardo alle modalità delle condotte del ricorrente, particolarmente invasive della sfera privata della Vi.Ni., alla loro durata e alla loro proiezione nei confronti di più persone (anche Vi.De., sorella della ex fidanzata). Inoltre, secondo la pacifica ermeneusi di questa Corte, se è vero che il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", tuttavia, il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597 c.p.p., comma 5, non è censurabile in cassazione, nè è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota e altro, Rv. 264552; Sez. 6, n. 6880 del 27/01/2010, Mezini, Rv. 246139).

3. Dalle ragioni esposte consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente procedimento dovranno essere omessi i dati identificativi delle persone offese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2018